

CIRCOLARE N. 583

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)**

Modifica della definizione "Investimenti" di cui alla lettera p) della Parte I delle Disposizioni Operative


Si informa che con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 250 del 25 ottobre 2010, sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia adottate dal Comitato di Gestione del Fondo nella riunione del 3 giugno 2010.

In particolare, la lettera p) della Parte I del decreto ministeriale 23 settembre 2005 è sostituita dalla seguente formulazione: «p) "Investimenti", indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri effettuati da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991)».

La presente circolare, corredata del relativo allegato, è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino



All.: Disposizioni Operative aggiornate